




W
D
R

Regolamento Urbanistico Edilizio

Variante di rettifica e adeguamento 2016 al RUE

Motivazioni puntuali ai rilievi espressi dalla Provincia

ADOTTATO	con Delibera di CC. n. 31509/14	del 28/02/2017
PUBBLICATO	sul B.U.R. n. 73	del 22/03/2017
APPROVATO	con Delibera di CC. n. 207602/128	del 12/12/2017
PUBBLICATO	sul B.U.R. n.	del



Provincia di Ravenna

ATTO del Presidente n.135 del 29/11/2017

oggetto: COMUNE DI RAVENNA - VARIANTE DI RETTIFICA E ADEGUAMENTO 2016 AL R.U.E. E CONSEGUENTI MODIFICHE AL POC E AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I., PARERE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I., PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008.

Adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Ravenna n. 31509/14 del 28.02.2017

Estratto **PARERE PROVINCIA** e Proposta **PARERE UFFICIO**

punto 1) del constatato

PARERE SULLA CONFORMITA' AL PSC E AI PIANI SOVRAORDINATI

Così come previsto dall'art.51 della L.R. 15/2013, che ha modificato l'art.19 della L.R. 20/2000, la relazione di Valsat riporta un apposito capitolo che fornisce una puntuale disamina della pianificazione sovraordinata vigente e dei contenuti degli articoli interessati del vigente PTCP, dando atto analiticamente che le "previsioni del piano sono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sull'ambito territoriale interessato", definendo le misure necessarie da adottare al fine del rispetto di quanto disposto dal PTCP stesso. Pertanto, in riferimento alle varianti così come individuate nell'elaborato specifico denominato "Allegato 2 Variante Cartografia" della presente "Variante di rettifica e adeguamento 2016 al RUE e conseguenti modifiche al POC e al piano di zonizzazione acustica", si ritiene di **non formulare alcuna riserva.**

punto 2) del constatato

PARERE SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE DELLE PREVISIONI DELLA VARIANTE AL RUE

PARERE MOTIVATO POSITIVO

per Variante di rettifica e adeguamento 2016 al RUE del Comune di Ravenna, secondo quanto disposto dal D.Lgs 152/06 e smi, dall'Art. 5 della L.R. 20/2000 e dalla DGR Emilia Romagna 1795/2016.

La procedura avviata per la variante in oggetto potrà essere conclusa secondo quanto disciplinato dall'art. 5 della L.R. 20/2000, e con riferimento ai disposti del D.Lgs. 152/06 e smi, nel rispetto delle prescrizioni presenti nei Rapporti Ambientali, nei pareri formulati dai soggetti coinvolti nella procedura di valutazione ambientale, subordinata a/ottemperanza di quelle prescrizioni che possono essere attuate solo nelle fasi successive al presente procedimento.

In particolare si **raccomanda** il rispetto delle **seguenti prescrizioni**:

Qualora non ne siano già dotati, prevedere l'installazione di un adeguato numero di colonnine di ricarica elettrica per auto e bici nell'ambito dei parcheggi previsti, **secondo quanto stabilito dalla normativa vigente**.

Il Comune di Ravenna, ai sensi dell'art. 2 c.2 lettera b) 1 dell'*Atto Regionale di Coordinamento Tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della LR n.15/2013* approvato con DGR n. 922/2017 ha predisposto, in fase di controdeduzione alla variante RUE in oggetto, il Regolamento Edilizio in forma tabellare, rispettando il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata sancito dalla L.R. 15/2013 che ha modificato in tal senso la L.R. 20/2000 (ved. artt. 16 e 18 bis, comma 4 della L.R. 20/2000), confermato al c.2 dell'art.1 dell'*Atto Regionale di Coordinamento Tecnico* succitato. Quanto richiesto è presente al punto 6 (*ricarica dei veicoli elettrici*) del Capo IV (*Infrastrutture e reti tecnologiche*) del Titolo III (*Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali*) della Parte Seconda (*Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia*) del Regolamento Edilizio dove viene fatto rimando all'art. 4 c.1 ter del DPR 380/2001.

La norma dal 31 dicembre del 2017 è di fatto cogente.

Testo dell'art. 4 comma 1-ter del DPR 380/2001 citato:

Art. 4 (L) - Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali (...)

1-ter. Entro il **31 dicembre 2017**, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'[allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015](#), nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico **26 giugno 2015**, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali.

Come ARPAE si sottolinea la necessità di una particolare attenzione agli aspetti inerenti la sicurezza antisismica, la compatibilità acustica, la compatibilità idraulica e degli scarichi fognari, la massima efficienza energetica, l'impiego ove possibile di energie rinnovabili, le reti ecologiche ed il complesso sistema delle dotazioni ecologiche.

Si rileva che quanto richiesto è contenuto nel Regolamento Edilizio redatto in forma tabellare ai sensi dell'art. 2 c.2 lettera b) dell' *Atto Regionale di Coordinamento Tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della LR n.15/2013* approvato con DGR n. 922/2017, in fase di approvazione in allegato al RUE, al punto 2 (*requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo*) del Capo I (*Disciplina dell'oggetto edilizio contenente disposizioni regolamentari*) del Titolo III (*Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali*) della Parte Seconda (*Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia*).

punto 3) del constatato

PARERE SULLA COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto di competenza, sulla compatibilità della Variante con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo, pur non entrando nel merito della tipologia e delle previsioni urbanistiche e di quant'altro non specificatamente previsto dall'Art.5 della L. R. n°19/2008.

Il presente parere è relativo al solo Impianto Idrovoro sul Canale delle Gronde ed è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1: il progetto dovrà essere eseguito con ottemperanza piena delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 e della DGR 11°2193/2015;

2: va completata per il progetto una indagine geognostica preliminare dell'area e di un suo adeguato intorno preliminarmente alla progettazione esecutiva; la profondità delle prove (es. prove penetrometriche) dal piano di campagna deve essere la massima possibile secondo legge ed in base alle strutture di fondazione ed in elevazione che si prevedono preliminarmente (anche ai fini della caratterizzazione sismica) oppure a profondità maggiori qualora richiesto dalle situazioni stratigrafiche o dalle esigenze progettuali; in particolare si richiede l'esecuzione di prove in situ spinte almeno a -20 m di profondità dal piano di campagna; l'indagine deve coprire tutta l'area interessata da urbanizzazione ed edificazione in modo sufficientemente fitto ed omogeneo; il completamento dell'indagine deve permettere anche una valutazione della litostratigrafia e dei parametri geotecnici e geomeccanici dei vari strati (o lenti) nella loro variazione orizzontale-verticale, cioè tridimensionale, in tutta l'area (a tale scopo sono richieste le rappresentazioni planimetriche e di sezioni verticali litostratigrafiche, lungo varie direzioni spaziali ossia azimut); delle nuove prove geognostiche da eseguire si richiedono tutti i diagrammi e le tabelle dei parametri geotecnici e delle interpretazioni litostratigrafiche; sulla base dei parametri litostratigrafici, geotecnici e geomeccanici vanno fatti calcoli dei carichi ammissibili e si faranno ipotesi fondazionali

Rispettando il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata sancito dalla L.R. 15/2013 che ha modificato in tal senso la L.R. 20/2000 (ved. artt. 16 e 18 bis, comma 4 della L.R. 20/2000), confermato al c.2 dell'art.1 dell'*Atto Regionale di Coordinamento Tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della LR n.15/2013* approvato con DGR n. 922/2017, che stabilisce che nei regolamenti e negli altri strumenti di pianificazione le disposizioni sovraordinate sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia (ivi compresa quindi anche la normativa antisismica) non devono essere riprodotte, ma solo richiamate, il Comune di Ravenna, nel predisporre il Regolamento Edilizio in forma tabellare ai sensi dell'art. 2 c.2 lettera b) del predetto *Atto Regionale di Coordinamento Tecnico*, si è attenuto alle disposizioni statali e regionali contenute nel Regolamento Edilizio Tipo e, nella Parte Prima - *PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA* ha richiamato l'Allegato III del suddetto *Atto Regionale di Coordinamento* di cui alla DGR n. 922/2017, che al punto D.2 *Sicurezza statica e normativa antisismica* elenca tutta la normativa tecnica nazionale e regionale vigente in materia.

adeguate; si terrà conto di tutti i carichi possibili e con le condizioni più sfavorevoli (presenza di carichi dinamici, accidentali, da sisma, da neve, da vento, ecc.); tali problematiche vanno valutate attentissimamente, tenendo conto anche degli effetti della falda freatica e delle sue oscillazioni, nonché delle azioni sismiche inerenti carichi e cedimenti; andranno inoltre fatte varie ipotesi fondazionali; in ogni caso si dovranno limitare al minimo i carichi ed i cedimenti assoluti e differenziali; andranno indicati i provvedimenti tecnici adeguati a far fronte a tutte le problematiche che verranno eventualmente in evidenza; si richiedono i calcoli dei cedimenti assoluti e differenziali nelle varie ipotesi fondazionali prese in considerazione: si dovrà porre grande attenzione nella risoluzione tecnica dei problemi fondazionali, che dovrà indicare i provvedimenti tecnici adeguati a farvi fronte; si dovranno valutare attentissimamente le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione anche in vista della eventuale necessità di fondazioni profonde; si dovrà altresì tener conto dei cicli di rigonfiamento-essiccamento dei terreni coesivi eventualmente situati in vicinanza del piano di campagna in occasione delle oscillazioni stagionali della falda e delle piogge; va da sé che tutta la progettazione dovrà ottemperare alle Norme Tecniche per le Costruzioni attualmente vigenti, anche per quanto riguarda le problematiche sismiche;

3: il valore di V_{s30} e la categoria dei terreni di fondazione (qui indicata come C) vanno riferiti non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, una volta individuato questo mediante tutte le integrazioni alla indagine geognostica; si dovranno individuare e tenere in adeguato conto le frequenze proprie de/idei terreno/terreni di fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza con gli edifici in caso di sisma; i dati ricavati sono da confrontare ed integrare con tutti i dati geologici e geotecnici; da tali indagini andranno tratte attentissimamente tutte le indicazioni tecniche del caso, unitamente alle informazioni di altra origine ricordate in quanto precede ed in quanto segue; anche tutti i parametri testé ricordati andranno riferiti alla quota presumibile di fondazione, e dovranno tener conto però anche delle caratteristiche sismiche di tutti i terreni sovrastanti tale quota;

4: in specifico andranno eseguite indagini e valutazioni approfondite e di dettaglio sulle problematiche sismiche relative alle opere in progetto e alle opere fondazionali ed in elevato già esistenti in un'adeguato intorno;

5: le indagini geologiche e geognostiche di dettaglio di cui sopra dovranno

servire anche ad individuare le caratteristiche degli strati o livelli granulari saturi presenti, per i quali dovrà essere valutato il potenziale di liquefazione sismica con l'applicazione di una accelerazione a_{max} adeguata e con la scelta di Magnitudo (M) adeguate a quanto previsto per la zona sismogenetica di cui l'area fa parte e di suoli di fondazione adeguati; andranno valutati tutti gli strati granulari saturi (anche delle prove geognostiche da eseguire), indipendentemente da potenza e da profondità dal piano di campagna, perchè ciò richiede il principio di precauzione; la situazione va valutata con il massimo della cautela, e andranno eseguite opportune considerazioni sul rischio di liquefazione;

6: andranno calcolati gli eventuali cedimenti post-sisma;

7: le fondazioni non potranno in nessun caso essere attestate su o entro terreni di riporto;

8: si richiede per il progetto la verifica delle necessità di regimazione idraulica dell'area e di un suo adeguato intorno alla luce di una verifica del rischio idraulico, e di conseguenza andranno realizzate adeguate opere di regimazione delle acque superficiali eseguite a regola d'arte anche sull'area di intervento.